



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ricorso cautelare d'urgenza: ammissibile nel processo tributario

Autore: Maria Monteleone | 06/02/2018



Ricorso cautelare art. 700 codice di procedura civile possibile anche in Commissione Tributaria.

Quando gli strumenti cautelari del processo tributario non sono idonei a garantire la tutela richiesta dai contribuenti, è possibile adottare il **ricorso cautelare in via d'urgenza** previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile.

La prima Commissione Tributaria ad aprire le porte a questo strumento processuale è quella di **Milano [1]** che, ritenendo non sufficiente la tutela cautelare della sospensiva, ha ammesso la tutela d'urgenza per ordinare la **cancellazione delle ipoteche** iscritte sugli immobili dei ricorrenti.

Ricorso art. 700: cos'è

Il ricorso cautelare è previsto dall'**art. 700 del codice di procedura civile** per chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un **pregiudizio imminente e irreparabile**. In questo caso è possibile chiedere con ricorso al giudice i **provvedimenti d'urgenza**, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

I presupposti per l'accoglimento del provvedimento d'urgenza sono la **probabile esistenza del diritto** che il ricorrente vanta e il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere tale diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un **pregiudizio imminente ed irreparabile**.

Il ricorrente deve quindi dimostrare che l'unico strumento idoneo per evitare un danno irreparabile è l'adozione di un provvedimento d'urgenza da parte del giudice, in attesa che il merito della causa venga deciso.

Rapporto tra provvedimento d'urgenza e giudizio di merito

I provvedimenti di urgenza hanno **natura strumentale** e funzione cautelativa del tutto **provvisoria**, in quanto volti ad evitare che la futura pronuncia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla e sono destinati a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio di merito nella quale rimangono assorbiti e caducati, con l'esaurimento della funzione cautelare che li caratterizza.

Il ricorso previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile ha le caratteristiche della **sussidiarietà**, della **atipicità** e della **strumentalità**. In particolare, i provvedimenti d'urgenza in questione si contraddistinguono per l'adattabilità del loro contenuto, volto ad assicurare una **tutela residuale** (relativa, cioè, a fattispecie non disciplinate espressamente dal legislatore) ed atipica (cioè idonea ad assumere un contenuto che, non essendo predeterminato, può essere il più vario, avuto riguardo alle specifiche e sempre mutevoli esigenze).

L'indeterminatezza e l'atipicità trovano, comunque, un limite nel **requisito della strumentalità** (proprio di tutti i procedimenti cautelari), da intendersi sia sotto l'aspetto dell'impossibilità di introdurre forme di tutela non previste dal sistema vigente, sia sotto l'aspetto della idoneità del provvedimento richiesto ad **assicurare provvisoriamente** gli effetti della pronuncia di merito.

E' necessario che il soggetto che invoca tutela cautelare, espliciti la domanda che che formerà oggetto del giudizio di merito conseguente, in modo da consentire alla controparte di poter adeguatamente difendersi, al giudice di compiere un **idoneo accertamento** sulla propria competenza e sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare.

Ricorso art. 700: quando è possibile in Commissione tributaria

Secondo i giudici milanesi, l'unica tutela cautelare specifica del contenzioso tributario (sospensione dell'atto impugnato), essendo calibrata sulla natura impugnatoria dello stesso, non è idonea a evitare il pregiudizio derivante dal tempo occorrente per far valere in via ordinaria il diritto dei ricorrenti alla cancellazione delle ipoteche.

Tale **vuoto di tutela cautelare** può essere colmato solo col **rinvio generale alle norme del codice di procedura civile [2]**.

I giudici tributari sono infatti tenuti ad applicare le norme del decreto sul processo tributario e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Secondo la Commissione di Milano, non vi è alcuna incompatibilità tra il

contenzioso tributario e la tutela cautelare innominata prevista dall' art. 700 c.p.c. Si tratta, infatti, di un rimedio cautelare atipico, adattabile a qualsiasi esigenza di tutela, fondata e urgente.

Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la richiesta di cancellazione delle ipoteche, presentata dai ricorrenti, non apparisse manifestamente infondata, in considerazione della sospensione dell'esecuzione delle intimazioni di pagamento e degli atti prodromici alla iscrizione delle ipoteche. Inoltre la **durata del giudizio di merito** avrebbe potuto pregiudicare irrimediabilmente la sopravvivenza della società ricorrente, nonché gli stessi interessi dell'Erario, rendendo più difficile l'accesso al credito bancario necessario per la definizione del contenzioso.

Dunque, anche in ambito tributario, qualora siano dimostrati la fondatezza della richiesta e il pericolo derivante dall'attesa della decisione di merito, è possibile chiedere al giudice un **provvedimento cautelare d'urgenza** idoneo ed adeguato alla tutela del contribuente.

Note

[1] CTP Milano, ord. n. 3572/2017. [2] Art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 546/1992.